

Codice DB1100

D.D. 12 agosto 2013, n. 729

**PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 Pagamenti agroambientali. Azione 214.6/2 "Sistemi pascolivi estensivi gestiti con Piano pastorale aziendale (PPA)". Integrazione del sistema di riduzioni ed esclusioni di cui alla D.D. n. 1228 del 4.11.2010**

Visto il reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per il periodo di programmazione 2007-2013 che ha stabilito che il FEASR intervenga negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR);

visto il reg. UE n. 65/2011 della Commissione e s.m.i. (che ha abrogato e sostituito il reg. CE 1975/2006 e s.m.i.) che reca le modalità di applicazione in tema di attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19/11/2007 che è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28/11/2007 e la cui versione vigente contiene le successive modifiche approvate con:

- comunicazione da parte della Commissione europea - Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale D(2009)7334 del 12 marzo 2009;
- decisione della Commissione Europea C(2010)1161 del 1° marzo 2010 (revisione "health check" della PAC);
- decisione della Commissione Europea C(2012) 2248 del 30 marzo 2012;
- decisione della Commissione Europea C(2012) 9804 del 19 dicembre 2012;

visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22.12.2009 che ha abrogato e sostituito il DM n. 1205 del 20.03.2008 e che disciplina, tra l'altro, il regime di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale;

tenuto conto del provvedimento attuativo a livello regionale ossia la D.G.R. n. 28-4053 del 27.06.2012 (che ha revocato la DGR n. 80-9406 dell'1.08.2008 e s.m.i.) che ha definito i CRITERI GENERALI, che sono specificati nell'allegato che fa parte integrante della Deliberazione medesima;

verificato che il D.M. citato e la D.G.R. menzionata prevedono, tra l'altro, un apposito sistema di penalizzazioni per le misure individuate dall'art. 6 del reg. UE n. 65/2011 e specificate all'art. 36 del reg. CE n. 1698/2005, tra cui i pagamenti agroambientali di cui alla lettera a) punto iv) del citato art. 36 del reg. CE n. 1698/2005;

visto che alla Misura 214 "Pagamenti agroambientali" si applicano le disposizioni previste dalle rispettive Sezioni I del D.M. 30125 del 22.12.2009 e della D.G.R. n. 28-4053 del 27.06.2012, fatta eccezione per la conservazione delle risorse genetiche di cui al par. 5 dell'art. 39 del reg. CE n.1698/2005;

considerato che il D.M. vigente all'art. 23 prevede che le Regioni ovvero le Autorità di gestione dei Programmi cofinanziati dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale), sentito l'Organismo pagatore competente, individuino con propri provvedimenti:

- le fattispecie delle violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure ed agli impegni pertinenti di condizionalità;
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 14, 15 e 19 e degli allegati 5 e 7;
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni commesse deliberatamente ai sensi dell'art. 16 comma 3;

visto che la D.G.R. n. 28-4053 del 27.06.2012 (e precedentemente la DGR n. 80-9406 dell'1.08.2008) ha stabilito che a tali adempimenti si provveda con Determinazione del Dirigente competente;

fatto riferimento, in particolare, nell'ambito delle azioni della Misura 214 "Pagamenti agroambientali", all'azione 214.6/1 "Sistemi pascolivi estensivi estensivi" ed all'azione 214.6/2 "Sistemi pascolivi estensivi gestiti con Piano pastorale aziendale (PPA)";

rammentato che l'azione 214.6/2 è strettamente connessa all'azione 214.6/1, in quanto comporta il rispetto di impegni supplementari rispetto agli impegni dell'azione 214.6/1 il cui sistema di riduzioni ed esclusioni da attribuire per violazione degli impegni è stato definito mediante la Determinazione dirigenziale n. 1380 del 29.12.2009 e s.m.i.;

verificato che è stata consentita la presentazione di domande di aiuto ai sensi dell'azione 214.6/2 a partire dal 2010 mediante le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 45-13323 e n. 47-13325 del 15.02.2010 e che il sistema di riduzioni ed esclusioni da attribuire per violazione degli impegni è stato definito mediante la Determinazione dirigenziale n. 1228 del 4.11.2010;

ritenuto all'epoca della definizione della citata DD n. 1228 che non fosse possibile compiere inadempienze riguardo il carico di bestiame per ettaro di superficie pascoliva e conseguentemente non fosse necessario prevedere riduzioni ed esclusioni dal pagamento, in quanto non stabilito dal PSR ma fissato dal tecnico per l'azienda specifica nell'ambito del PPA, nel rispetto dei limiti di base della azione 214.6/1;

valutata l'eventualità, emersa nel corso di confronti con gli Enti competenti delle istruttorie della misura 214, che in rare situazioni si possa realizzare anche per l'azione 214.6/2 il mancato rispetto dell'impegno riguardante il carico di bestiame e preso atto che tale inadempienza non è individuata dal sistema già messo a punto per l'azione citata;

verificato che tra le cause che contribuiscono a determinare errori nell'applicazione dei PSR, individuate dalla Commissione europea con la nota Ares n. 48476 del 15.01.2013 e successivamente ribadite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con prot. n. 6180 del 29.03.2013, vi è la sproporzione di alcuni sistemi di riduzione in caso di inadempimento degli impegni agroambientali;

risultato, pertanto, opportuno determinare un sistema graduale di penalità in riferimento ad inadempienze che potrebbero essere rilevate rispetto al carico di bestiame delle domande ai sensi dell'azione 214.6/2, è necessario integrare il sistema già vigente approvato con la D.D. n. 1228 del

4.11.2010. mediante l'allegato che costituisce parte sostanziale della presente Determinazione dirigenziale;

consultate in modalità informatica le Amministrazioni provinciali, le Comunità montane, i CAA, le Organizzazioni professionali e gli Ordini e collegi professionali e l'Organismo pagatore regionale Arpea in data 22 luglio 2013;

preso atto delle osservazioni da parte della Federazione regionale Coldiretti Piemonte in data 26.07.2013 e della Federazione interregionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali del Piemonte e Valle d'Aosta (prot. n. 81 in data 29.07.2013);

tenuto conto che il sistema di gradualità in oggetto è aggiuntivo rispetto alle oscillazioni del carico di bestiame eventualmente individuate nella fase di studio e contemplate dal Piano pastorale aziendale;

valutato di potere accogliere l'indicazione di elevare l'entità della superficie utilizzata per modulare le riduzioni di premio, rapportandola alla media delle superfici utilizzate dalle aziende, e di non accogliere il suggerimento di introdurre soglie per il numero di unità di bestiame adulto (UBA) condotte in alpeggio né di prevedere intervalli per l'indice "durata" che introdurrebbero, al 4° anno di attivazione dell'intervento, complicazioni nelle istruttorie e nelle procedure finora adottate.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRETTORE**

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.

Visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008,

*determina*

di integrare il sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento dell'azione 214.6/2 "Sistemi pascolivi estensivi gestiti con piano pastorale aziendale (PPA)" nell'ambito della misura 214 del PSR 2007-2013, modificando la determinazione dirigenziale n. 1228 del 4.11.2010.

Trattasi dell'articolazione della disciplina con le inadempienze, non previste in precedenza, che potrebbero essere compiute rispetto al carico di bestiame fissato dallo specifico piano pastorale dell'azienda e le conseguenti riduzioni ed esclusioni ed è contenuta nell'allegato che fa parte integrante della presente Determinazione.

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore  
Gaudenzio De Paoli

Allegato

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013**  
**MISURA 214 “PAGAMENTI AGROAMBIENTALI”**  
**IMPEGNI, INADEMPIENZE E CONSEGUENTI RIDUZIONI**  
**ED ESCLUSIONI DAI PAGAMENTI**  
**AD INTEGRAZIONE DELLA D.D. N. 1228 DEL 4.11.2010**

**AZIONE 214.6/2**  
**SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI GESTITI CON PIANO PASTORALE AZIENDALE (PPA)**

(...)

**II. IMPEGNI TECNICI del PPA**

(...)

**II.VI CARICO DI BESTIAME**

Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Impegno pertinente di condizionalità
Rispettare il carico di bestiame minimo e massimo stabiliti dal PPA, ma in ogni caso almeno all'interno dei valori dell'azione base 214.6/1	Il carico di bestiame, fissato all'interno di range differenziati per settori o sezioni di pascolo, è uno dei parametri fondamentali dell'azione per il raggiungimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'ottimale utilizzazione delle risorse pascolive ed ambientali;</li> <li>- dell'obiettivo di gestione del pascolo mediante il PPA (recupero, miglioramento, mantenimento o evoluzione naturale).</li> </ul>	Lo standard di condizionalità 4.6 “Densità di bestiame minime” prevede il rispetto del carico del bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata non inferiore a 0,2 UBA/ha anno e non superiore a 4 UBA/ha anno. L'azione 214.6/2 prevede impegni supplementari rispetto all'azione di base 214.6/1. L'impegno di Condizionalità citato rappresenta impegno pertinente di Condizionalità ai sensi del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 per l'azione 214.6/1, ma evidentemente non per la presente azione 214.6/2.

**III. INADEMPIENZE RELATIVE AGLI IMPEGNI TECNICI del PPA**

(...)

**III.VI RIGUARDANTI IL CARICO DI BESTIAME**

Descrizione delle inadempienze e tipologia di controllo	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
<b>Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta nel corrispondente esercizio FEASR la RIDUZIONE (R) del pagamento ammesso dall' AZIONE in oggetto per il PPA</b>	
Il carico di bestiame in UBA/ha/anno è superiore o inferiore, rispettivamente, al carico massimo o minimo prescritti dal PPA e assume un valore compreso nei seguenti intervalli: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino al 10% in più del carico massimo del PPA;</li> <li>- fino al 10% in meno del carico minimo del PPA</li> </ul>	Reg. UE n. 65/2011, art. 18, commi 1 e 2 D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, art. 14, commi 1,2,3.

Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta l'**ESCLUSIONE (E 1)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento per l'**AZIONE in oggetto per il PPA**

Il carico di bestiame in UBA/ha/anno è superiore o inferiore, rispettivamente, al carico massimo o minimo prescritti dal PPA e assume un valore compreso nei seguenti intervalli:

- più del 10% del carico massimo del PPA;
- meno del 10% del carico minimo del PPA

Reg. UE n. 65/2011, art. 18, commi 1 e 2  
D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, art. 14, commi 1, 3.

Il rilievo delle seguenti inadempienze comporta **ESCLUSIONE (E 3)** nel corrispondente esercizio FEASR e nell'esercizio FEASR successivo dal pagamento per l'**AZIONE in oggetto per il PPA, in quanto si considera che la violazione sia commessa deliberatamente:**

*LA RIPETIZIONE DI UN' INADEMPIENZA COMMESSA DELIBERATAMENTE COMPORTA LA REVOCA DELLA DOMANDA COME SPECIFICATO DAL DM 30125 DEL 22.12.2009, ART. 16, COMMA 2*

Nel caso in cui la violazione del carico di bestiame, secondo i parametri che provocano l'esclusione (E1) citata in precedenza, venga ripetuta nel corso del quinquennio di impegno

Reg. UE n. 65/2011, art. 18, comma 4

D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, art. 16, comma 3 e 23 comma 1, 4° trattino (tenendo conto dell'art. 16 comma 1)

#### IV. - RIDUZIONI DI PREMIO PER INADEMPIENZE TECNICHE: VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA

(...)

#### IV.VI RIGUARDANTI IL CARICO DI BESTIAME

LA RIDUZIONE DEL PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25% E 50%, DETERMINATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA, ENTITA' E DURATA.

INADEMPIENZE TECNICHE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
Il carico di bestiame in UBA/ha/anno è superiore o inferiore, rispettivamente, al carico massimo o minimo prescritti dal PPA	<p>Il carico di bestiame in UBA/ha/anno è superiore o inferiore, rispettivamente, al carico massimo o minimo prescritti dal PPA e assume un valore compreso nei seguenti intervalli:</p> <p><b>BASSA:</b> - fino al 3,5% in più del carico massimo - fino al 3,5% in meno del carico minimo</p> <p><b>MEDIA:</b> - più del 3,5% e fino al 7% in più del carico massimo - meno del 3,5% e fino al 7% in meno del carico minimo</p>	<p><b>BASSA:</b> per un pascolo avente una superficie fino a 100 ettari</p> <p><b>MEDIA:</b> per un pascolo avente una superficie superiore a 100 ettari e fino a 200 ettari</p>	come GRAVITA'

	<p>ALTA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- più del 7% e fino al 10% in più del carico massimo</li><li>- meno del 7% e fino al 10% in meno del carico minimo</li></ul>	<p>ALTA: per un pascolo avente una superficie superiore a 200 ettari</p>	
--	---	--	--